



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 292/18/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IMPERIA TV S.R.L. (FORNITORE DEL  
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE  
“IMPERIA TV”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. D), DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05  
(CONTESTAZIONE DEL CO.RE.COM. LIGURIA - PROC. 58/18/ZD-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la legge regionale del 22 marzo 2013, n. 8, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO la delibera n. 119/14/CONS, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Liguria*”;

VISTA la Convenzione del 19 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Liguria l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Liguria è stata accertata e contestata in data 14 maggio 2018 nonché notificata, in data 17 maggio 2018, alla società Imperia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “*Imperia TV*” la violazione della disposizione normativa di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 177/05, in quanto «*nel programma “If-Instant future”, del 16 febbraio 2018, sono presenti due servizi abbastanza critici per quanto riguarda la presenza di riferimenti sia a livello verbale che di immagini alle sigarette elettroniche*».

## **2. Deduzioni della società**

La parte, nel presentare appositi scritti difensivi in data 15 giugno 2018, nonché in sede di audizione tenutasi in data 26 giugno 2018, ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, eccependo quanto segue:

- *“Il programma non è direttamente prodotto dall'emittente che non ha alcun guadagno dalla sua messa in onda, se non l'occupazione di parte del palinsesto con un format di informazione, a nostro avviso ben redatto, fornito a costo zero”;*
- *“Nella fattispecie il servizio contestato, a nostro parere, rientra nel pieno spirito informativo del format televisivo in oggetto, in quanto propone un approfondimento sulla novità rappresentata dalle sigarette elettroniche, con interviste e immagini ovviamente legate a questo prodotto al fine di dare completezza all'informazione. [...] Si tratta dunque, a nostro avviso, di un mero servizio di informazione, senza alcuna impronta promozionale, nel quale, come già evidenziato, le immagini servono, come in qualunque servizio informativo, a supportare l'illustrazione della notizia e non certo a promuovere questo o quel prodotto.”.*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Liguria, con deliberazione n. 34 del 3 luglio 2018, ha proposto a questa Autorità di irrogare alla società Imperia TV S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura corrispondente al minimo edittale.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 18 settembre 2018, ha disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori, in quanto *“i supporti informatici contenenti le registrazioni delle articolate fattispecie che attengono l'oggetto delle contestazioni sono pervenuti [...] in data di molto posteriore rispetto alla predetta nota del 3 agosto u.s.”*, data di acquisizione da parte di questa Autorità della documentazione istruttoria.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni non risulta meritevole di accoglimento.

Quanto trasmesso nel corso della messa in onda del programma televisivo *“If-Instant Future”* assume carattere tipicamente informativo, dal momento che, al di là della mancata prova storica del rapporto di committenza, non si rinvenivano elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che sia stata trasmessa una comunicazione commerciale audiovisiva.

In particolare, sia per il formato utilizzato proprio della programmazione televisiva in esame che non risulta, affatto, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui prodotti ovvero inserite in modo artificioso nell'ambito dei servizi televisivi stessi e sia per il ricorso a un linguaggio, a sua volta, non caratterizzato da toni particolarmente elogiativi e reiterati, riferiti al prodotto, si ritiene che la ripresa dei prodotti stessi possa, certamente, considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, non essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa

tra l'impresa che beneficia della esposizione del proprio prodotto e il fornitore del servizio di media audiovisivo "Imperia TV".

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quel determinato prodotto, assumendo profili di pubblico interesse, attesa l'attualità dell'informazione fornita, non assumono l'esplicito intento di promuovere il prodotto stesso, ma, solo, di offrirne un'informazione completa al telespettatore.

In conclusione, non si è trasmessa alcuna comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, e, quindi, non si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua ripresa, priva, pertanto, di specifici riferimenti di carattere promozionale;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio, ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, *lett. d)*, d.lgs. 177/05 da parte della società Imperia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Imperia TV";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Liguria nei confronti della società Imperia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "Imperia TV" per la presunta violazione della disposizione normativa di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. d)*, del d.lgs. n. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 novembre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

